

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1299/87 DELLA COMMISSIONE****dell'8 maggio 1987****che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1135/87 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione per i pomodori originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;

considerando che, per i prodotti originari della Turchia, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per

l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/71 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84<sup>(5)</sup>, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1135/87 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

<sup>(3)</sup> GU n. L 110 del 25. 4. 1987, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1986, pag. 4.